

## CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 6848

Pubblicata il 3/12/2018

[omissis]

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

È impugnata la sentenza in forma semplificata del TAR X 10.9.2018 n. X, che aveva respinto il ricorso proposto dall'alunna -OMISSIS- avverso la sua mancata ammissione alla classe IV Scienze umane nel Liceo classico, linguistico e delle scienze umane "-OMISSIS- con sede in X, espresso dal Consiglio di Classe III AS nella seduta del 15.6.2018.

In precedenza, lo stesso Consiglio di Classe aveva approvato il piano didattico personalizzato (PDP), originato dall'esigenza dell'avvenuto riconoscimento di Bisogno Educativo Speciale (BES) nei confronti dell'alunna, come da diagnosi dello specialista.

Il motivo di ricorso, sia in primo che in questo grado di appello, denuncia che il Consiglio di Classe avrebbe disatteso il piano didattico personalizzato predisposto nei confronti dell'alunna, senza avere posto in essere, durante l'anno scolastico, le misure metodologiche e didattiche specificamente mirate alla cura del "Bisogno educativo speciale", omettendo quindi in sede di valutazione finale di tenere conto dei criteri di valutazione e delle previsioni del piano medesimo.

Il primo giudice, nella sentenza pronunciata in forma semplificata del 10.9.2018, n. X, ha fondato il suo giudizio sul verbale del consiglio di classe in data 15.6.2018, nel quale era dichiarato che le valutazioni nei confronti dell'alunna sarebbero state "coerenti con il PDP annuale", così valorizzando la natura di atto pubblico di tale dichiarazione che come tale farebbe fede nel presente giudizio fino a querela di falso.

Al riguardo, tuttavia, va osservato che la genericità dell'affermazione contenuta nel citato verbale, in disparte se essa possa rappresentare una prova per dimostrare la legittimità del giudizio impugnato, non consente di apprezzare se, come richiesto dalla normativa e dalle circolari in vigore, vi sia stata un'effettiva attuazione del piano didattico per garantire l'effettività del diritto allo studio anche all'alunno che, per difficoltà psico-attitudinali, non riesca a tenere il passo degli altri compagni. Le speciali misure e strategie didattiche, richiamate tra l'altro nel Decreto ministeriale prot.n. (...) dell'12 luglio 2011 – Miur, dovrebbero consentire, al fine di prevenire ogni discriminazione, di orientare costantemente la formazione di tale speciale categoria di studenti mediante strategie mirate di apprendimento, di misure dispensative e di strumenti compensativi, che possano colmare il gap cognitivo dell'alunno in tale particolare situazione, per consentirne in definitiva un effettivo recupero.

E nella specie, che il PDP predisposto nei confronti dell'alunna ricorrente non sia stato seguito, è dimostrato dal fatto che non le sono stati assegnati compiti personalizzati, essendo viceversa stati utilizzati nei suoi confronti i medesimi criteri nella valutazione degli altri studenti della classe.

Dunque, il giudizio di non ammissione alla classe IV nei confronti della ricorrente non chiarisce quali siano state le strategie didattiche speciali, le misure compensative e dispensative in relazione alla particolare situazione dell'alunna. Ed è appena il caso di rilevare che è mancata nella specie la previa comunicazione alla famiglia dell'alunna circa l'esito negativo del giudizio, e ciò nonostante l'obbligo di sottoporre tali misure periodicamente a verifica per valutarne i risultati.

Ancor più immotivata è l'affermazione del consiglio di classe secondo cui "l'alunna presenta un profilo gravemente insufficiente in gran parte delle discipline e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti programmati nel PDP".

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la ricorrente aveva riportato nella maggior parte delle materie il voto di sufficienza (Lingua e Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Scienze umane, Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia, Storia dell'arte), mentre aveva riportato soltanto in tre materie un giudizio di lieve insufficienza (Lingua e cultura latina, Matematica e informatica, Fisica). Le insufficienze (voto 4) erano viceversa limitate ad alcune materie più circoscritte, quali Lingua e cultura straniera (Inglese), Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra), Scienze motorie e sportive (già educazione fisica), e non potevano essere ritenute gravi, dato che lo

stesso consiglio di classe nel verbale del 27.10.2017 n. 3 definiva tale solo il voto da 1 a 3.

L'accoglimento del ricorso impone ora, non tanto l'ammissione tout court alla classe successiva, quanto piuttosto la rinnovazione integrale, da parte del consiglio di classe, del giudizio qui annullato, affinché possa effettivamente tenersi conto dei criteri sopra richiamati nelle ulteriori valutazioni da esprimere nei confronti dell'alunna ricorrente.

Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate, mentre soccombente, ai fini della restituzione del contributo unificato, è il Ministero resistente.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Pone a carico del Ministero resistente la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018.

*Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>*